

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 28 settembre 2011, n. 226 - Supplemento Ordinario n. 214

Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. [Codice antimafia]

LIBRO I Le misure di prevenzione - Titolo II Le misure di prevenzione patrimoniali - Capo I Il procedimento applicativo

Articolo 17

Titolarità della proposta

1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo. (1)

2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. (2)

3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.

3-bis. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, attraverso il raccordo informativo con il questore e con il direttore della Direzione investigativa antimafia relativamente alle misure di prevenzione di cui al presente titolo, cura che non si arrechi pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri procedimenti. A tal fine, il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:

a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19;

b) tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sullo svolgimento delle indagini;

c) dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale. La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta;

d) trasmettere al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello stesso. (3)

(1) Il presente comma prima modificato dall'art. 4, D.L. 18.02.2015, n. 7, con decorrenza dal 20.02.2015, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 17.04.2015, n. 43 con decorrenza dal 21.04.2015, è stato poi così sostituito dall'art. 5, L. 17.10.2017, n. 161 con decorrenza dal 19.11.2017 ed applicazione indicata all'art. 36 della suddetta legge.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 5, L. 17.10.2017, n. 161 con decorrenza dal 19.11.2017 ed applicazione indicata all'art. 36 della suddetta legge.

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 5, L. 17.10.2017, n. 161 con decorrenza dal 19.11.2017 ed applicazione indicata all'art. 36 della suddetta legge.